

**DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2017  
815/2017/E/EEL**

**ARCHIVIAZIONE DI UN PROCEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO RISPETTO A STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 342/2016/E/EEL) IN SEGUITO ALLA REVISIONE DELL'ALLEGATO B ALLA DELIBERAZIONE 153/2017/E/EEL**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 dicembre 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato;
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2017, 153/2017/E/EEL (di seguito: 153/2017/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2017, 193/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- tra gli utenti del dispacciamento, titolari di unità di consumo, oggetto dei procedimenti 342/2016/E/EEL, ricorre anche la società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società);
- nei confronti della Società, l’Autorità ha adottato il provvedimento prescrittivo 153/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, all’articolo 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 21 aprile 2017 (prot. Autorità 15353 del 24 aprile 2017), ad integrazione della quale, con la comunicazione del 6 novembre 2017 (prot. Autorità 36321 del 7 novembre 2017), sono stati acquisiti ulteriori dati puntuali relativi al suo portafoglio commerciale.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la Società ha motivato gli sbilanciamenti significativi registrati nella zona Sardegna nel periodo d’indagine, con particolare riferimento all’anno 2016, dando evidenza delle discontinuità dei prelievi di un unico cliente industriale rilevante, ubicato nella suddetta zona; sbilanciamenti dello stesso ordine di grandezza si sarebbero registrati anche nel periodo successivo all’entrata in vigore della delibera 444/2016/R/EEL che ha modificato la disciplina degli sbilanciamenti, a riprova dell’esistenza di fattori al di fuori del controllo della Società;
- quest’ultima ha altresì evidenziato di aver fatto riferimento, per ridurre le incertezze connesse con l’attività di programmazione, sia ai dati di consuntivo dei prelievi dei mesi precedenti sia alle curve di prelievo fornite dalla propria clientela;
- in considerazione delle difficoltà di programmazione sopra specificate è stata applicata la metodologia statistica, inizialmente prevista per il trattamento dei soli punti di prelievo in alta tensione (inclusi i prelievi per i servizi ausiliari di

centrale), anche alle curve orarie dei punti di prelievo trasmesse dalla Società, secondo quanto specificato nell'Allegato B al presente provvedimento;

- le nuove evidenze numeriche mostrano che, nel periodo di osservazione, la Società è incorsa in uno sbilanciamento significativo oltre soglia, come da Allegato B al presente provvedimento, soltanto in una zona e in un mese, che è pertanto valutato come episodico; ciò a maggior ragione considerando che l'estrema variabilità dei prelievi nella stessa zona, evidenziata dalla Società, è confermata dagli esiti dell'applicazione della metodologia statistica;
- conseguentemente, la Società è incorsa in sbilanciamenti che risultano coerenti con il livello medio di prestazione che, date le specificità operative sopradescritte, costituisce la soglia massima di tolleranza oltre il quale uno sbilanciamento è considerato l'esito di una programmazione non diligente.

#### **RITENUTO CHE:**

- sia opportuno modificare come specificato in motivazione il contenuto dell'Allegato B alla deliberazione 153/2017/E/EEL ai sensi dell'articolo 4 della medesima;
- in esito alla sopraddetta modifica non sussistano i presupposti per confermare l'adozione di un provvedimento prescrittivo volto a far cessare la condotta lesiva del diritto dell'utenza finale, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95

#### **DELIBERA**

1. di modificare il contenuto dell'Allegato B alla deliberazione 153/2017/E/EEL, che viene pertanto sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 4 della medesima, in ragione della rilevanza degli elementi fattuali trasmessi dalla Società, come specificato in motivazione;
2. di archiviare il procedimento per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di regolazione asimmetrica avviato con la deliberazione 342/2016/E/EEL nei confronti dell'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A al presente provvedimento;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni di tenere conto dell'intervenuta diversa qualificazione della condotta dell'utente del dispacciamento di cui al presente provvedimento nel procedimento sanzionatorio già avviato per violazione della regolazione dell'Autorità (in particolare del comma 14.6 della deliberazione 111) con riferimento alle condotte tenute dalla Società nel periodo gennaio 2015 – luglio 2016;
4. di notificare il presente provvedimento e relativi allegati al soggetto di cui al precedente punto 2;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) ad eccezione dell'Allegato B; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

5 dicembre 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*